

Le novità della riforma Cartabia nel procedimento di esecuzione

1.1. Premessa

L'intervento normativo della riforma Cartabia è basato su plurime esigenze, tutte volte ad aggredire circostanze aventi effetti negativi sui diritti fondamentali della persona, come il sovraffollamento carcerario, nonché eliminare condizioni di inefficacia del sistema sanzionatorio. L'evento che ha dato impulso a tale riforma va sicuramente individuato nella pandemia da Covid-19.

1.2. Gli obiettivi e i principi della legge delega

Con la L. 27 settembre 2021, n. 134, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a garantire l'efficienza del processo penale, ad individuare una compiuta disciplina in materia di giustizia riparativa e ad indicare disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari secondo una serie di principi e criteri direttivi.

Nello specifico, il legislatore si è concentrato su tre grandi assi:

1. riforma del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;
2. modifica alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
3. interventi di carattere procedimentale relativi alle attribuzioni degli organi giurisdizionali.

Per quanto riguarda il primo punto, nel rivedere il sistema sanzionatorio, all'art. 1, comma 17, la legge delega ha richiesto che il nuovo decreto legislativo preveda sanzioni sostitutive applicabili solo quando il giudice ritenga che siano utili alla rieducazione del condannato ed assicurino la prevenzione della recidiva, anche attraverso opportune prescrizioni. Inoltre, è richiesto che siano ridisciplinate opportunamente anche le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.

Il legislatore ha anche previsto ed individuato i criteri per l'applicazione delle sanzioni sostitutive. Infatti, è previsto che le pene detentive fino a quattro anni possano essere sostituite con la detenzione domiciliare e la semilibertà; le pene detentive fino a tre anni, oltre le ultime due, possano

essere sostituite con il lavoro di pubblica utilità di durata corrispondente alla pena sostituita; mentre, in presenza delle pene detentive fino ad un anno, sia applicabile, in alternativa – oltre alla detenzione domiciliare, la semilibertà ed il lavoro di pubblica utilità – anche la pena pecuniaria. Ulteriore innovazione da accogliere con favore è l'innalzamento da due a quattro anni del limite di pena sostituibile, indice della volontà di operare un superamento del monopolio della pena detentiva anche per i reati di media gravità astratta.

La sanzione sostitutiva potrà essere applicata dal giudice tanto in sede di sentenza di condanna quanto in sede di patteggiamento, mentre con il decreto penale la pena detentiva potrà essere sostituita sia con la pena pecuniaria, sia con il lavoro di pubblica utilità, sempre che non vi sia opposizione da parte del condannato.

Infine, sono indicati i presupposti per la revoca e conversione della pena sostitutiva: in caso di mancata esecuzione ovvero di inosservanza grave o reiterata delle prescrizioni, la pena sostitutiva dovrà essere revocata e convertita nella pena detentiva sostituita o in altra sanzione sostitutiva, per la parte residua.

Viene rivoluzionata anche l'esecuzione delle pene pecuniarie, al fine di restituire effettività alle stesse e rendere più efficiente l'esecuzione.

In particolar modo, l'art. 1, comma 16, L. 27 settembre 2021, n. 134, fissa quali principi e criteri direttivi: la razionalizzazione e la semplificazione del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; la revisione, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, dei meccanismi e della procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; la previsione di procedure amministrative efficaci che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento. La finalità dichiarata della legge delega appare la medesima anche per il procedimento di esecuzione: la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del procedimento penale, valutato nella sua interezza e sistematicità nel rispetto delle garanzie difensive.

Tuttavia, rispetto a quanto esplicitamente affermato, il decreto legislativo lascia emergere molteplici interrogativi, qualora si legga la riforma sotto la lente d'ingrandimento dei diritti fondamentali coinvolti nell'esecuzione.

1.3. I nuovi avvisi contenuti nell'ordine di esecuzione

Le modifiche apportate all'art. 656 c.p.p. sono minimali e funzionali a realizzare il coordinamento normativo, nel tentativo di dare sistematici-